



**COMUNE DI FONTE NUOVA
PROVINCIA DI ROMA**

ISTITUZIONE per il SOCIALE

Via Machiavelli, 1 – 00010 Fonte Nuova (RM)
Tel. 06/905522431 – 432 – 443 – Fax 06/9056023

COPIA

DETERMINA DEL DIRETTORE

N. 54 DEL 22.04.2010

OGGETTO: conferimento incarico di collaborazione di tipo coordinato e continuativo ad alta professionalità alla dott.ssa Daniela TREQUATTRINI per la realizzazione del progetto “Realizzazione e gestione professionale di indagini socio-ambientali con affidamento di minori e relativa vigilanza sui rispettivi nuclei familiari così come richiesto dal tribunale per i minori” presso l’Istituzione per il Sociale, attraverso l’attivazione e l’espletamento di procedura selettiva pubblica comparativa per soli titoli – Approvazione schema di contratto – Periodo 27 aprile 2010 – 26 aprile 2011.

L’anno **duemiladieci**, il giorno **ventidue** del mese di **Aprile**, nel proprio Ufficio

IL DIRETTORE

VISTO il D.Lgs 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 167;

VISTA la L. 266/2005 che stabilisce l’approvazione dei bilanci dell’Ente;

VISTI gli Artt. 113 bis e 114 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la D.C.C. n. 26 del 19.4.2006 di costituzione dell’Istituzione per il Sociale e di approvazione del relativo Regolamento;

VISTA la D.G.M. n. 65 del 02.05.2006 di assegnazione all’Istituzione per il Sociale delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

VISTA la D.C.C. n. 14 del 28.05.2009 di approvazione piano di programma dell’Istituzione Comunale per la gestione delle attività sociali per l’anno 2009 e pluriennali 2009/2011;

PREMESSO CHE

- con delibera di Consiglio Comunale n. 28 in data 08.07.2009 , esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2009, la relazione revisionale e programmatica, il bilancio pluriennale per il periodo 2009/2011, nonché il piano programma per gli incarichi esterni così come previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria anno 2008);

- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 28.5.2009, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione ed il piano programma dell'Istituzione per il Sociale per la gestione delle attività sociali per l'anno 2009 e pluriennale 2009/2011;

- con delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.7.2009 rettificata con delibera di G. C. n. 112 del 28.08.2009, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione per il Sociale n. 5 in data 10.3.2009, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2009 ed il bilancio pluriennale per il periodo 2009/2011;

- che gli uffici dell'Istituzione per il Sociale stanno predisponendo il bilancio previsionale per l'anno 2010 da sottoporre all'approvazione dell'organo consiliare competente e che pertanto tale incarico è da intendersi conferito compatibilmente con le risorse di bilancio stanziato per l'anno corrente così come avvenuto per il settore servizi sociali negli anni scorsi con particolare riferimento alle attività riguardanti l'incarico che qui si intende affidare;

- *che risultano essere in continuo aumento rispetto agli anni passati le richieste provenienti dal Tribunale dei Minori di svolgere indagini socio-ambientali con il conseguente affidamento dei minori e della richiesta di vigilanza sui nuclei familiari;*

- *che tale attività deve essere svolta, come già in passato, da personale "altamente qualificato" in possesso della specifica professionalità dello psicologo, che assista le assistenti sociali comunali soprattutto sotto il fondamentale aspetto psicologico dei minori e delle rispettive famiglie;*

- che al momento l'Istituzione per il Sociale del comune di Fonte Nuova non dispone nella propria dotazione organica, né in quella comunale, di una figura di ruolo con il profilo professionale dello psicologo, la quale possa svolgere tale delicato compito;

- che quindi l'affidamento di tale incarico nella forma del progetto indicato in oggetto risulta essere indispensabile, urgente ed indifferibile soprattutto nell'interesse psico-fisico e di recupero e inserimento sociale dei minori e delle loro famiglie, anche perché la continuità nel tempo della trattazione dei singoli casi risulta essere alla lunga fondamentale per il recupero completo dei minori seguiti dal servizio;

- che pertanto proprio per quanto sopra esposto, per le esigenze di continuità indicate, nonché per l'urgenza dei casi seguiti e da seguire l'Ufficio Risorse Umane si è attivato pubblicando con la Determinazione Dirigenziale n. 35 del 18.2.2010 un Avviso pubblico per la procedura pubblica di comparazione a soli titoli per l'affidamento di un incarico di psicologo nelle forme della co.co.co per l'espletamento degli incarichi affidati dalle magistrature competenti in relazione alla tutela dei minori, così come le recenti norme varate in materia di incarichi a soggetti esterni alla P.A. richiedono, e così come il Regolamento interno per gli incarichi a soggetti esterni ribadisce e richiede;

- che alla conclusione della suddetta procedura comparativa pubblica, svolta secondo le regole dell'evidenza pubblica e nella massima trasparenza amministrativa, è risultata essere vincitrice la dott.ssa Daniela Trequattrini;

- che per le motivazioni sopra esposte si ritiene utile ed indispensabile l'affidamento dell'incarico in oggetto non solo nell'interesse pur legittimo e primario degli utenti coinvolti nel servizio, ma anche nel supremo interesse pubblico e nell'interesse dell'intera collettività della comunità cittadina di Fonte nuova;

VISTA

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 3.4.2008, esecutiva, con la quale è stata approvato il "Regolamento per la disciplina delle procedure per il conferimento degli incarichi esterni aventi ad oggetto contratti di lavoro autonomo per la resa di prestazioni di servizi o prestazioni di opere intellettuali", il quale per l'appunto riguarda, tra le altre cose, anche la disciplina per l'attivazione di procedure comparative e non per il conferimento degli incarichi di collaborazione, dando atto che i dirigenti/responsabili dei servizi, devono attenersi per fare ricorso a tale forme contrattuali, necessarie al perseguimento di determinati obiettivi, individuati in appositi progetti (così come previsto dalla legge 24 dicembre 2008, n. 244 (legge finanziaria anno 2008);

DATO ATTO CHE

il comma 116, dell'art 1, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria anno 2005), nonché l'art 7, commi 6, 6-bis, 6-ter, del dlgs n. 165/2001, così come modificati dall'art 32 del DL n. 223/2006, dall'art 3, comma 76, della legge 244/2007 e da ultimo dall'art 46 del DL n. 112/2008, consente alle pubbliche amministrazioni e, specificatamente agli enti locali, di attivare forme di collaborazione per esigenze cui non possono oggettivamente far fronte con il personale in servizio attraverso il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, purchè ricorrano una serie di presupposti di legittimità, ed in particolare: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

VISTO

- l'art 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria anno 2008), così come sostituito dal comma 4, dell'art 46, del DL n. 112/2008, il quale testualmente recita "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art 42, comma 2, del dlgs 18 agosto 2000, n. 267";

RISCONTRATO CHE

- nella fattispecie ricorrono le condizioni di cui alle circolari n. 15/2004, n. 5/2006, n. 21/2006, n. 2/2008 e n.6/2008 dell'Ufficio UPPA del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di collaborazioni esterne, e cioè:

- a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi specifici di carattere temporaneo ed altamente qualificato, quali la necessità di garantire la continuità del servizio di indagine socio-ambientale con

conseguente affidamento dei minori e di vigilanza sui rispettivi nuclei familiari, svolto con le modalità e la professionalità sopra meglio riportate e specificate anche e soprattutto per le peculiari caratteristiche di alta specializzazione richieste al soggetto incaricato ;

- b) impossibilità di reperire idonea e disponibile professionalità all'interno dell'ente, in particolare una risorsa umana con conoscenze e professionalità tali da poter svolgere un incarico così delicato. L'ente infatti al momento non dispone di alcuna risorsa con il profilo professionale di psicologo autorizzato all'esercizio della professione;

- c) preventiva fissazione dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;

- d) durata temporanea della collaborazione, correlata alla realizzazione dello specifico progetto "Realizzazione e gestione professionale di indagini socio -ambientali con affidamento di minori e relativa vigilanza sui rispettivi nuclei familiari così come richiesto dal Tribunale dei Minori", quantificabile in mesi 12;

- e) proporzionalità tra il compenso da corrispondere e la prestazione collaborativa da rendere per giungere alla quantificazione, in termini economici, dell'utilità conseguite dall'ente (euro 1.224,00 mensili, oltre contributi INPS, contributi INAIL e contribui IRAP così come previsti per legge);

- f) coerenza dell'oggetto della collaborazione con le esigenze di "funzionalità" operativa dell'amministrazione conferente;

- g) presenza in capo al collaboratore individuato per l'incarico del possesso del requisito soggettivo della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria nell'incarico di che trattasi;

- h) assenza delle caratteristiche tecniche nell'incarico per le quali lo stesso possa esser individuato come una collaborazione cd "ordinaria" per supplire ai fabbisogni operativi e ordinari dell'ente, collaborazioni queste che alla luce della normativa attuale sulle collaborazioni esterne, nonché della giurisprudenza contabile più recente (salve rare eccezioni), risultano non essere più ammissibili nelle amministrazioni pubbliche, pena la responsabilità amministrativa e per danno erariale del dirigente che ha autorizzato la collaborazione stessa (si veda al riguardo anche l'abolizione dell'art 1, comma 9, secondo periodo, del DL n. 168/2004, norma questa equivoca e che poteva essere interpretata nel senso di consentire incarichi esterni per supplire appunto alle competenze ordinarie delle strutture amministrative);

RITENUTO CHE

- le condizioni ed i presupposti di diritto e di fatto sopra riportati, si sono concretizzati e che si rende, pertanto, utile, doveroso e necessario, nel supremo interesse pubblico, conferire un incarico di collaborazione esterna, indispensabile alla realizzazione del sopra menzionato Obiettivo dell'amministrazione, sempre e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia;

VISTO

- l'art 192 del dlgs n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti e, quindi, anche il conferimento di un incarico di collaborazione deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;

- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali del relativo contratto;

PRECISATO CHE

- il fine dell'incarico di collaborazione esterna, cioè il risultato atteso che l'amministrazione e, propriamente l'Istituzione per il Sociale intende raggiungere, le condizioni, i tempi di attuazione, le modalità operative, sono indicati nello schema di contratto individuale che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;

RIBADITO CHE

- per il conferimento dell'incarico a soggetto esterno di che trattasi è stata esperita procedura pubblica di comparazione curriculare così come indicato dalle recenti disposizioni normativa in materia nonché dalla più recente giurisprudenza in merito, che a seguito di questa procedura è stata redatta e pubblicata regolare graduatoria, e che agli atti dell'ufficio risorse umane risulta vincitrice la dott.ssa Daniela TREQUATTRINI;

CONSIDERATO QUINDI

- doveroso per quanto sopra espresso e narrato, incaricare formalmente la dott.ssa Daniela TREQUATTRINI attraverso la stipula di regolare contratto;

SOTTOLINEATO, INFINE, CHE

- a causa delle esigue risorse di bilancio attualmente disponibili per il triennio 2010/2012, vi è al momento incertezza sugli stanziamenti effettivi che verranno disposti con l'approvazione del prossimo bilancio per l'anno 2010, e quindi, alla luce di ciò, rilevata l'impossibilità concreta di programmare il servizio per un arco di tempo maggiore dei 12 mesi, proprio in riferimento alla futura copertura economica, si ritiene opportuno conferire l'incarico per un tempo massimo di 12 mesi;

DATO ATTO, ALTRESI', CHE

- il fine, le modalità, le condizioni, il termine della collaborazione ed il compenso percepito, sono indicati nello schema di contratto individuale che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale ed il cui perfezionamento tra le parti determinerà l'instaurazione del relativo rapporto di lavoro, secondo gli obblighi ivi precisati;

RITENUTO

- quindi di procedere alla stipula di un contratto di collaborazione esterna, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, con la dott.ssa Daniela TREQUATTRINI per il periodo 27 aprile 2010 – 26 aprile 2011 in qualità di collaboratrice esterna per il supporto alle assistenti sociali ed in particolar modo per lo svolgimento del progetto di cui sopra;

TUTTO ciò considerato;

VISTO il dlgs n. 267/2000;

VISTO il dlgs n. 165/2001;

VISTA la legge n. 311/2004;

VISTO il codice civile e il codice di procedura civile con particolare riguardo agli articoli di riferimento;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio UPPA, così come sopra riportate;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi esterni aventi ad oggetto contratti di lavoro autonomo per la resa di prestazioni di servizi o prestazioni di opere intellettuali e i casi in cui si può derogare alla procedura selettiva;

VISTA la D.C.C. n. 26 del 19.4.2006 di costituzione dell'Istituzione per il Sociale e di approvazione del relativo Regolamento;

DETERMINA

- **di conferire**, per quanto sopra evidenziato, l'incarico di collaborazione di cui all'oggetto, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, alla dott.ssa Daniela TREQUATTRINI, per il periodo 27 aprile 2010 – 26 aprile 2011, avendo la stessa dichiarato la propria disponibilità ed il proprio interesse, secondo lo schema di contratto individuale di lavoro approvato e che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;

- **di dare atto** che il compenso per la collaborazione stessa viene stabilito nella misura di euro 224,00 mensili oltre ai contributi INPS, INAIL e IRAP così come previsti per legge, da liquidare mensilmente, per un totale annuo pari:

- euro 14.688,00 oltre
- euro 2.518,56 contributo INPS
- euro 60,00 contributo INAIL
- euro 1.248,48 contributo IRAP

Il compenso per la prestazione resa dall'incaricata è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto di lavoro di cui trattasi, nelle prestazioni previste nell'art 5, comma 2, del DPR n. 663/1972. Dal presente contratto di lavoro non matureranno, per l'ente, altri compensi aggiuntivi da corrispondere, né indennità di cessazione del rapporto;

- **che la spesa** di € **18.515,04** per la collaborazione di che trattasi, così come indicata al punto precedente, trova imputazione nel bilancio di previsione per l'anno 2010 dell'Istituzione per il Sociale al cap. n. **1180** denominato "Personale Co.Co.Co", e che andrà in corso di approvazione;

- **di approvare** lo schema di contratto che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;

- **di dare atto** che la presente determinazione verrà pubblicata nell'apposito spazio del sito web del Comune di Fonte Nuova ai fini della massima trasparenza amministrativa, così come previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolar modo dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008).

- **di inserire** la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni dell'Istituzione per il Sociale.

IL DIRETTORE

ISTITUZIONE per il SOCIALE

Dott. Roberto Ghinizzini



COMUNE DI FONTE NUONA
PROV. DI ROMA

ISTITUZIONE PER IL SOCIALE

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE COORDINATA E COONTINUATIVA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "REALIZZAZIONE E GESTIONE PROFESSIONALE DI INDAGINI SOCIO-AMBIENTALI CON AFFIDAMENTO DI MINORI E RELATIVA VIGILANZA SUI RISPETTIVI NUCLEI FAMILIARI COSI' COME RICHIESTO DAL TRIBUNALE DEI MINORI" PRESSO L'ISTITUZIONE PER IL SOCIALE

(ai sensi degli artt 2222-2229 del codice civile, dell'art 409 del codice di procedura civile, dell'art 7 del dlgs n. 165/2001)

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemiladieci, il giorno 27, del mese di aprile, nella sede dell'Istituzione per il Sociale, sita a Fonte Nuova (Prov. di Roma), in via Machiavelli 1/a, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- il Direttore dell'Istituzione per il Sociale **dott. Roberto GHINIZZINI**, nato il 26.8.1968, a Roma, di seguito indicato "committente", in rappresentanza dell'Istituzione per il Sociale del Comune di Fonte Nuova, con sede in Fonte Nuova (Prov. di Roma), via Machiavelli n. 1/a, c.f. n. GHNRRRT68M26H501I

E

- la dott.ssa **Daniela TREQUATTRINI**, nata il 6.9.1958, a Roma (Prov. di Rm), c.f. n. TQRDNL58P46H501E, di seguito denominata "collaboratrice";

PREMESSO

- che per realizzare il progetto di "Realizzazione e gestione professionale di indagini socio-ambientali con affidamento di minori e relativa vigilanza sui rispettivi nuclei familiari così come richiesto dal Tribunale dei Minori" si è reso necessario, in mancanza di personale idoneo, l'affidamento attraverso l'espletamento di una selezione pubblica di comparazione curricolare, di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, ai sensi degli artt 2222-2229 e ss del codice civile, dell'art 409 del codice di procedura civile, dell'art 7 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165;

- che il comma 116 dell'art 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria anno 2005), prevede che le amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni, le Province, ed i Comuni, possano avvalersi, per esigenze determinate ed individuate, di collaborazioni;

- che l'art 7, commi 6, 6-bis e 6-ter del dlgs n. 165/2001, come modificato dall'art 32 del DL n. 223/2006, dall'art 3, comma 76, della legge n. 244/2007 e dall'art 46 del DL n. 112/2008, disciplinano il conferimento, da parte della Pubblica Amministrazione, di qualsiasi incarico di collaborazione esterna, sia occasionale che coordinata e continuativa;

- che le circolari n. 4/2006, n. 5/2006, n. 21/2006, n. 2/2008 e n. 6/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio UPPA, e la normativa sopra richiamata, consentono di ricorrere a rapporti di collaborazione, solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una notevole autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo, per esigenze temporanee ed altamente qualificate, alle quali non si possa, oggettivamente, provvedere con personale dell'Ente, se nello stesso ente al momento non risultano in servizio risorse umane con le caratteristiche tecniche e giuridiche idonee per l'attività da svolgere;

che è stata accertata e verificata la mancanza di personale interno in possesso delle caratteristiche tecniche e giuridiche per lo svolgimento del progetto di cui trattasi;

- che si sono concretizzati i presupposti di fatto e di diritto sopra citati e si è pertanto proceduto all'individuazione del soggetto maggiormente idoneo al quale affidare l'incarico di che trattasi, attraverso l'espletamento di una selezione pubblica di comparazione curricolare secondo le regole e le garanzie dell'evidenza pubblica,

TUTTO ciò premesso e considerato

VISTA la determinazione n. 54 del 22.04.2010, dell'Istituzione per il Sociale, con la quale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art 192 del dlgs n. 267/2000, sono state stabilite le condizioni e le modalità per il perfezionamento del suddetto contratto di collaborazione;

VISTI gli atti ed i provvedimenti posti in essere in attuazione di ciò

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART 1 – RAPPORTO DI LAVORO

Le parti danno reciprocamente atto che viene stipulato, tra loro, ai sensi degli artt 2222-2229 del codice civile, un contratto di prestazione d'opera, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, con le modalità ed alle condizioni di seguito riportate.

ART 2 – OBIETTIVO DELL'INCARICO

Attraverso la realizzazione del progetto "*Realizzazione e gestione professionale di indagini socio-ambientali con affidamento di minori e relativa vigilanza sui rispettivi nuclei familiari così come richiesto dal tribunale per i minori*" con durata di 12 mesi, si vuole offrire ai singoli utenti del servizio ed alle loro famiglie la massima assistenza possibile nel recupero e nel reinserimento sociale dei minori indicati dal tribunale competente, nonché un servizio e delle prestazioni di elevata qualità, al fine di garantire la massima efficacia

ed efficienza amministrativa, nonché la massima trasparenza amministrativa, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e nel pieno rispetto del migliore utilizzo possibile delle risorse pubbliche di cui si dispone.

ART 3 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto del presente contratto viene stabilito nella *"Realizzazione e gestione professionale di indagini socio-ambientali con affidamento di minori e relativa vigilanza sui rispettivi nuclei familiari così come richiesto dal tribunale per i minori"*, per la durata di mesi 12, così come meglio specificato e per le motivazioni meglio riportate all'art 2. La collaboratrice nella sua qualità di supporto altamente specializzato alle assistenti sociali comunali dovrà svolgere tutte quelle attività richieste dal progetto e per le quali risulta essere preponderante l'aspetto psicologico o comunque l'estrinsecarsi dell'attività professionale di psicologo.

ART 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE – RESPONSABILITA'

La collaboratrice si impegna ad eseguire la prestazione personalmente ed autonomamente, senza alcun vincolo di subordinazione.

L'attività resa non determinerà alcun rapporto di subordinazione gerarchica con il committente, in quanto l'incaricata non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitele, può organizzare il proprio lavoro con le modalità più opportune, idonee a raggiungere il risultato commissionato.

La prestazione oggetto del presente contratto di lavoro avrà, pertanto, carattere strumentale, di complemento, di supporto, rispetto ai fini ed ai compiti istituzionali dell'ente e, specificatamente, del settore dei servizi sociali, nel cui ambito amministrativo opera.

L'incarico dovrà essere eseguito a regola d'arte, secondo le indicazioni, anche di tipo logistico e di impegno temporale che saranno impartite dal committente.

La collaboratrice è personalmente responsabile del risultato finale della prestazione, da raggiungersi con le modalità ed i tempi riportati nel presente contratto.

La collaboratrice non ha poteri gestionali autonomi e neppure la rappresentanza dell'Ente. In nessun caso la collaboratrice potrà farsi sostituire da altre persone, sia in costanza che in sospensione della collaborazione, in quanto la stessa è e resta di natura personale.

La sede di svolgimento dell'attività sono gli uffici dell'Istituzione per il Sociale.

ART 5 – RISORSE STRUMENTALI

Il committente metterà a disposizione della collaboratrice l'organizzazione necessaria all'espletamento della prestazione richiesta, cioè i mezzi e le risorse strumentali per il corretto svolgimento dell'incarico stesso.

La prestazione richiesta alla collaboratrice ed oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita utilizzando macchine, impianti ed apparecchiature fornite e messe a disposizione dall'Istituzione per il Sociale.

Si fa divieto assoluto alla collaboratrice di apportare modifiche alle predette apparecchiature, pena il risarcimento di eventuali danni arrecati alle stesse.

ART 6 – DURATA E ORARIO

L'incarico decorre dal 27 aprile 2010 e dovrà essere svolto fino al 26 aprile 2011.

I termini del presente contratto sono ritenuti, dalle parti, essenziali, scaduti i quali, lo stesso si intende risolto e concluso a tutti gli effetti.

La prestazione di lavoro si svolgerà durante l'orario di apertura degli uffici dell'Istituzione per il Sociale senza incidere nei rapporti coi soggetti esterni.

La collaboratrice non è tenuta a rispettare nell'arco della giornata lavorativa alcun tipo di orario e di conseguenza non è soggetta all'obbligo di timbratura.

Considerato che la prestazione ha carattere di autonomia, la collaboratrice avrà la possibilità di gestire le giornate lavorative durante l'arco della settimana a seconda delle proprie esigenze, previa comunicazione e accordo con il committente, garantendo comunque gli adempimenti nei tempi previsti.

Resta inteso che nel caso in cui la collaboratrice non riesca ad eseguire la prestazione di lavoro dovuta, il committente avrà il dovere di decurtare l'importo a questa riferito.

ART 7 – COMPENSO

Il compenso per l'attività svolta viene stabilito in euro 1.224,00 mensili oltre contributi INPS, contributi INAIL e contributi IRAP così come previsti per legge. Il compenso mensile potrà essere erogato in mensilità posticipate.

Sui compensi erogati alla collaboratrice, l'ente effettuerà le ritenute fiscali e sociali di legge e provvederà ai connessi adempimenti posti a proprio carico dalla normativa (ritenute previdenziali, ritenute assicurative contro infortuni, per la quota a carico dell'Istituzione per il Sociale, l'Irap e quant'altro previsto dalle relative disposizioni di legge).

Il compenso per la prestazione resa dalla collaboratrice è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto di che trattasi, nelle prestazioni previste nell'art 5, comma 2, del DPR n. 633/1972.

Dal presente contratto di lavoro non matureranno, per l'ente, altri compensi aggiuntivi da corrispondere, né indennità di cessazione del rapporto.

Resta a carico della collaboratrice la domanda di iscrizione alla gestione separata INPS nella sezione dei collaboratori coordinati e continuativi.

In caso di revoca dell'incarico sarà pagato unicamente il compenso dovuto per l'opera prestata sino al momento in cui viene pronunciata la revoca.

ART 8 – RIMBORSO SPESE

Per missioni e trasferte, debitamente documentate e preventivamente autorizzate dal committente, la collaboratrice ha diritto al rimborso di tutte le spese derivanti e necessarie, dietro presentazione di idonea richiesta di rimborso, corredata dalla documentazione inerente.

ART 9 – CASI E MODALITA' DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE

La collaboratrice avrà la facoltà di sospendere temporaneamente la collaborazione, dandone comunicazione anticipata e compatibilmente con le esigenze dell'Istituzione per



il Sociale, per giorni 10 (dieci) NON retribuiti, per un massimo di giorni 30 (trenta) riparametrati su base annua in relazione alla durata del contratto, anche non consecutivi, nel corso della validità del contratto stesso.

Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per periodi medio-lunghi o lunghi, quali malattia, infortunio, maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del compenso, da parte dell'Istituzione per il Sociale, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 296/2006, e precisamente di quanto stabilito dall'art 1, commi 788 e ss.

La collaboratrice dovrà comunicare, per iscritto, tempestivamente, anche a mezzo fax, l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente di intervenire con soluzioni alternative. Dovrà, inoltre, presentare al committente, entro le 48 ore dall'evento, la relativa documentazione sanitaria.

In caso di sospensione della prestazione per infortunio e malattia, per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi, previa verifica del permanere delle condizioni che hanno motivato il conferimento dell'incarico e, nel caso in cui, secondo quanto previsto espressamente nel contratto, l'esecuzione della prestazione entro il termine fissato non fosse ritenuta essenziale, il contratto di collaborazione può essere prorogato per un periodo pari alla sospensione, con riconoscimento del conseguente corrispettivo. In caso di sospensione dell'esecuzione per maternità, la durata del rapporto può essere prorogata per un periodo di 45 giorni.

Ai fini assicurativi il committente provvederà all'iscrizione all'INAIL.

ART 10 – VARIAZIONI DELLA PRESTAZIONE - RECESSO

Il presente contratto può essere oggetto di integrazioni/variazioni non sostanziali, se il committente le ritenga funzionali o migliorative della prestazione da rendere per il raggiungimento del risultato atteso.

Entrambe le parti hanno facoltà di recedere dal contratto, a seguito di comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di 15 giorni.

In caso di mancato rispetto di tale formale comunicazione, la parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra un indennizzo pari ad euro 66,00 (sessantasei) per ogni giorno di mancato preavviso.

ART 11 – CLAUSOLA DI NON ESCLUSIVITA'

La collaboratrice, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto potrà svolgere, anche in favore di soggetti terzi, pubblici o privati, la propria attività, purché abbia fornito al committente una preventiva comunicazione scritta resa ai sensi del DPR n. 445/2000. In tale comunicazione dovrà dichiarare che non si configura alcun conflitto con l'attività istituzionale dell'Istituzione per il Sociale e che non si reca, né sostanzialmente né formalmente, alcun pregiudizio agli obiettivi di cui al Progetto per il quale viene resa la prestazione del presente incarico. Se la collaboratrice svolge altra attività di collaborazione nello stesso periodo, deve essere comunicato l'imponibile pattuito presso l'altro committente.

ART 12 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Il contratto individuale è risolto, ai sensi dell'art 1456 del codice civile, nei seguenti casi:



- 1) per sopravvenuta impossibilità della prestazione;
- 2) su iniziativa del committente, nei casi di seguito previsti:
 - a) commissione, da parte della collaboratrice, di reati tra quelli previsti dall'art 15 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni;
 - b) danneggiamento o furto di beni/risorse strumentali dell'Istituzione per il Sociale, concessi in uso o messi a disposizione della collaboratrice;
 - c) inosservanza, da parte della collaboratrice degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso.

In caso di risoluzione del contratto rimane salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la possibilità, per le parti, di agire per l'eventuale risarcimento danni.

Qualora il committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante lettera raccomandata A/R, chiedendo di rimuovere, se ciò risulti possibile, le cause impeditive del rispetto degli obblighi contrattuali, nel termine espressamente indicato. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende automaticamente risolto, senza bisogno di altre formalità.



ART 13 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E VERIFICHE SULL'ATTIVITA' SVOLTA

La collaboratrice è tenuta ad osservare le regole del segreto d'ufficio e tenere un comportamento che non possa portare alcun pregiudizio all'Ente Istituzione per il Sociale. La stessa, inoltre, si obbliga a mantenere riservato qualsiasi tipo di informazione, documento, progetto e quant'altro, di cui venga a conoscenza durante l'espletamento della collaborazione.

Il committente può accertare, in qualsiasi momento lo stato di avanzamento della prestazione lavorativa o il grado di raggiungimento parziale dell'obiettivo assegnato, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, così come la rispondenza ai risultati attesi dalla collaboratrice. Nel caso in cui all'esito della verifica di che trattasi, il committente esprima un giudizio non completamente positivo, lo stesso potrà ridurre proporzionalmente il compenso da corrispondere, o nel caso di compenso già integralmente corrisposto, dovrà attivare la procedura di recupero, anche parziale, delle somme già erogate.

ART 14 - CONTROVERSIE

Le parti concordano di risolvere in via bonaria eventuali controversie di lavoro che potrebbero derivare dal presente contratto, fermo restando le procedure giudiziali e stragiudiziali previste dalla legge per la composizione delle controversie individuali. In tale ultimo caso il foro competente è quello di Tivoli.

ART 15 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese derivanti dal presente contratto sono a carico della collaboratrice.

Per la natura dello stesso contratto non si applicano i diritti di segreteria.

Ai sensi di quanto dispone l'art 10 parte II del DPR n. 131/1986, il presente contratto è da registrarsi solo in caso d'uso.

ART 16 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

La collaboratrice autorizza il trattamento dei propri dati e la loro trasmissione ad altri soggetti o enti esclusivamente per le finalità derivanti dal presente contratto individuale di lavoro, nel rispetto di quanto dispone il dlgs n. 196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

Fonte Nuova, li



La Collaboratrice
Dott.ssa Daniela Trequatrini

Il Direttore
Istituzione per il Sociale
Dott. Roberto Ghinizzini

COMUNE DI FONTE NUOVA
PROVINCIA DI ROMA
ISTITUZIONE per il SOCIALE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa
viene affissa nella sede per l'Istituzione per il Sociale per rimanervi quindici giorni.

22 APR. 2010

Li.....

IL DIRETTORE
ISTITUZIONE per il SOCIALE
F.to Dott. Roberto Ghinizzini

